



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
E NORME DI NETTEZZA URBANA**

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Oggetto e contenuti del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, destinati allo smaltimento o al recupero, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti nel territorio Comunale di Piazza Brembana .

Il presente regolamento stabilisce in particolare:

a) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero;

b) le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle fasi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;

c) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento a partire dalla data di esecutività della delibera di adozione del Consiglio Comunale

Ai fini della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento – per quanto non espressamente ivi definito – alla terminologia, alle definizioni ed alle procedure di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modifiche ed integrazioni.

Art.2. Finalità del regolamento

La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono sottoposti all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;

c) deve essere salvaguardata la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di efficienza e di compatibilità ambientale, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia.

Art.3. Classificazione dei rifiuti

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art.184 del D.LGS. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono normati dal presente regolamento: A) Rifiuti urbani, B) Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, C) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, D) Rifiuti urbani pericolosi.

Di seguito si riportano le definizioni per tipologia di rifiuto:

A) Rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
2. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

3. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
4. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
5. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3) e 4).

B) Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani di cui al punto A) i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, e comunque costituiti da materiali simili a quelli elencati di seguito:

- 08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
 - 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
 - 15 01 02 Imballaggi in plastica
 - 15 01 03 Imballaggi in legno
 - 15 01 04 Imballaggi metallici
 - 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi
 - 15 01 06 Imballaggi in materiali misti
 - 15 01 07 Imballaggi in vetro
 - 15 01 09 Imballaggi in materiale tessile
 - 20 01 01 Carta e cartone
 - 20 01 02 Vetro
 - 20 01 08 Rifiuti biodegradabili alimentari
 - 20 01 10 Abbigliamento
 - 20 01 11 Prodotti tessili
 - 200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dalle voci 20121*, 200123*, 200135*
 - 20 01 38 Legno
 - 20 01 39 Plastica
 - 20 01 40 Metallo
 - 20 02 01 Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)
 - 20 02 02 Terra e roccia
 - 20 03 02 Rifiuti di mercati
 - 20 03 07 Ingombranti
- *= Rifiuto pericoloso

Il conferimento dei suddetti rifiuti dovrà avvenire direttamente presso il centro di raccolta, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento o, in caso di modica quantità, attraverso il servizio domiciliare di raccolta nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e commerciali è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di tipo assoluto e di tipo relativo riportati nel D.Lgs.n.152. L'accertamento avviene con le modalità previste dall'art. 4.

C) Rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettronici (RAEE)

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, in attuazione del D.Lgs. 151/2005:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo

5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- al Centro di Raccolta comunale;

D) Rifiuti urbani pericolosi

Sono rifiuti urbani pericolosi:

- le batterie e pile;
- gli accumulatori esausti;
- i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi della normativa in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea";
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- le lampade a scarica e tubi catodici;
- le siringhe abbandonate;
- le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- gli oli minerali esausti.

La raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di Raccolta comunale da parte degli utenti.

La raccolta di pile e batterie e prodotti farmaceutici avviene anche mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati rispettivamente presso esercizi commerciali o farmacie. Tali contenitori devono essere contrassegnati con una scritta vistosa che indichi la tipologia di rifiuti raccolta.

La raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o su aree aperte al pubblico viene effettuata, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

E) Sono rifiuti speciali, non normati dal presente regolamento e soggiacenti a norme e procedure specifiche:

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
2. i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del d.lgs 152/2006;
3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. i rifiuti da attività commerciali;
6. i rifiuti da attività di servizio;

7. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art.4. Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio anche con sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tassa

Art.5. Soggetti partecipanti

I soggetti partecipanti sono:

L'Amministrazione Comunale, la società appaltatrice con il compito di raccolta e trasporto dei rifiuti (gestore), le utenze domestiche e le utenze commerciali, artigiane ed industriali, nonché i gestori del Centro di Raccolta.

Art.6. Attività di gestione di competenza del comune

Compete all'Amministrazione comunale l'organizzazione e la vigilanza sulla regolarità della raccolta dei rifiuti. L'Amministrazione, con il supporto del gestore della raccolta, promuove nei confronti delle utenze una adeguata campagna informativa atta alla massima razionalizzazione della produzione e della differenziazione dei rifiuti.

Le attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune sono le seguenti:

- a) Servizio di raccolta trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- b) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi;
- c) Servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani;
- d) Servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pubbliche;
- e) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di liquami e fanghi biologici provenienti dalle fosse imhoff di proprietà comunale;
- f) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Art.7. Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti – condizioni operative

Le condizioni operative del servizio di raccolta dei rifiuti sono contenute nel capitolato speciale di appalto che con la sua periodicità di revisione ad ogni scadenza è in grado di adeguarsi alle nuove situazioni che si vengono a creare. Devono essere rispettate comunque le seguenti condizioni generali:

- a) Tutti i mezzi di raccolta dovranno trasportare le quantità in peso e volume per le quali sono stati omologati. Il trasporto dei rifiuti viene effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie di cui alle vigenti norme. I mezzi dovranno altresì rispettare le norme vigenti in merito a inquinamento ambientale.
- b) Non possono essere raccolti in modo indifferenziato i rifiuti differenziati dalle utenze.

- c) Il programma stabilito per l'effettuazione del servizio di raccolta dovrà essere sempre rispettato tranne eventi eccezionali, nel qual caso si effettuerà la raccolta il giorno seguente a quello previsto. Il programma per l'effettuazione del servizio dovrà essere contenuto in apposito calendario da concordare con l'Amministrazione comunale e distribuito annualmente a ciascun utente. Il comune si riserva la possibilità di poter modificare il programma di raccolta sulla base di giustificati motivi in merito a frequenza e tipo raccolta.
- d) Sarà cura della Ditta evitare il rilascio di residui di rifiuti nelle strade; in ogni caso eventuali rifiuti caduti durante la raccolta, o durante le eventuali operazioni di travaso, dovranno essere immediatamente raccolti per garantire appieno le migliori condizioni d'igiene.

Art.8. Norme generali di comportamento dei produttori di rifiuti

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio dovranno essere conferiti nei punti di prelievo, contenuti in appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

I rifiuti ingombranti e tutti i rifiuti la cui raccolta non avviene mediante il servizio di raccolta a domicilio devono essere conferiti negli appositi contenitori presso il Centro di Raccolta in località Fondi.

I materiali per i quali il comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo II del presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero.

Art.9. Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema.

TITOLO II : DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Art.10. Modalità di raccolta

Il Comune di Piazza Brembana effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati con le seguenti modalità:

- raccolta porta a porta
- conferimento dei rifiuti alla Centro Raccolta in località Fondi

Art.11. Centro Raccolta

Presso il Centro di Raccolta saranno conferite le tipologie di rifiuto secondo quanto previsto nello specifico regolamento di gestione approvato dal Comune di Piazza Brembana.

Art.12. Raccolta domiciliare porta a porta: definizione

- L'ambito territoriale d'espletamento del servizio è delimitato dal perimetro urbano, comprendente oltre al centro abitato anche le frazioni e le case sparse ricadenti nel territorio comunale di Piazza Brembana.
- La raccolta domiciliare prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati tra il Comune e il gestore e in genere coincidenti con il domicilio dell'utenza. I rifiuti raccolti a domicilio (ben chiusi e/o legati) vengono di norma conferiti dagli utenti, esercizi pubblici, utenze commerciali produttive e simili, sul marciapiede se esistente, ai cancelli ed ingressi vari. Nel caso non sia possibile effettuare la raccolta porta a porta a causa della inadeguatezza degli accessi, l'utenza interessata depositerà in apposite aree le varie tipologie di rifiuti con le stesse modalità previste per tutto il territorio comunale.
- L'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro entro il previsto orario di inizio del turno di raccolta e non prima della sera precedente.
- Il ritiro degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato nella stessa giornata della raccolta.
- Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

Art.13. Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica

La raccolta a domicilio della frazione organica è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti ed avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli.

La raccolta sarà compiuta dall'operatore prelevando il sacco biodegradabile chiuso lasciato dall'utenza nei bidoni o svuotando direttamente il bidone. E' a carico dell'utenza l'onere della pulizia dei bidoni. Dopo lo svuotamento i bidoni dovranno essere riposti dall'operatore nella loro posizione originaria con il coperchio chiuso.

Per singole attività o condomini costituiti da due o più unità abitative il conferimento potrà avvenire su richiesta in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni. Nei contenitori possono essere esclusivamente inseriti sacchetti in materiale biodegradabile.

Salvo diversa decisione nei giorni festivi non si esegue la raccolta, il recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

La raccolta delle frazione organica può essere effettuata unitamente alla frazione residua indifferenziata di cui all'Art.16.

Art.14. Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone

La raccolta a domicilio di carta e cartone è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

Devono essere conferiti esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta da pacco, libri, cartoni per alimenti senza residui.

Il conferimento avviene secondo le modalità indicate di volta in volta nel capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 7

Salvo diversa decisione nei giorni festivi non si esegue la raccolta, il recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

Le utenze non domestiche con quantitativi superiori a 20 Kg sono invitate a conferire la Carta e Cartone alla Centro Raccolta.

Art.15. Raccolta differenziata domiciliare della plastica, del vetro e delle lattine

La raccolta a domicilio della plastica, del vetro e delle lattine è prevista sia per utenze domestiche che per attività (escluse attività artigianali ed industriali e relativi scarti di lavorazione).

La parte volumetrica della plastica dovrà essere ridotta al minimo (es. compressione delle bottiglie)

Il conferimento avviene secondo le modalità indicate di volta in volta nel capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 7

Salvo diversa decisione nei giorni festivi non si esegue la raccolta, il recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

Le utenze non domestiche con quantitativi superiori a 20 Kg sono tenute a conferire le frazioni di rifiuto al Centro Raccolta.

Art.16. Raccolta domiciliare della frazione residua (frazione indifferenziata)

La frazione residua dei rifiuti deve essere conferita per la raccolta in appositi involucri protettivi a perdere costituiti da sacchi in polietilene trasparente, che devono essere idoneamente chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori molesti.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati (in particolare pile e farmaci scaduti) e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato l'eccessivo riempimento dei sacchi, il cui peso non deve eccedere i 20 kg, ed il contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Il conferimento avviene secondo le modalità indicate di volta in volta nel capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 7

Salvo diversa decisione nei giorni festivi non si esegue la raccolta, il recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

E' vietato conferire materiali oggetto di raccolta differenziata (umido, vetro, carta e plastica) e in modo assoluto rifiuti pericolosi (in particolare farmaci, batterie esauste)

Art.17. Difformità nella differenziazione e periodo transitorio

Salvo un periodo iniziale di un anno dalla data di attivazione del servizio, non si procederà alla raccolta del materiale conferito in differente tipologia di sacco o qualora il contenuto sia difforme a quanto previsto. In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un adesivo con la motivazione della mancata raccolta.

L'amministrazione si avvale del servizio di vigilanza municipale per il controllo a campione dei rifiuti conferiti, nonché della collaborazione delle guardie ecologiche; in particolare nel periodo di avvio potrà avvalersi anche della collaborazione di volontari e di operatori culturali per promuovere corrette abitudini.

Art.18. Raccolta differenziata di pile e farmaci mediante contenitori nei negozi

Al fine di favorire e rendere più agevole ed efficace la raccolta differenziata di rifiuti pericolosi quali farmaci, pile ed accumulatori, è previsto l'impiego di contenitori nei negozi che vendono rispettivamente prodotti farmaceutici e pile.

Per le modalità di raccolta e smaltimento delle pile ed accumulatori si fa riferimento al D. Lgs. n. 188 del 20.11.2008

Art.19. Volontariato

L'Amministrazione Comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento:

1. della partecipazione anche attraverso la stipula di convenzioni delle associazioni di volontariato e ambientaliste
2. della partecipazione dei cittadini e loro associazioni

al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica.

Art.20. Educazione

Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art. 205 del d.lgs. 152/2006, il Comune, attiva ogni utile collaborazione con le scuole, le associazioni delle categorie produttive e dei servizi, la ditta affidataria della gestione del servizio, la Provincia e altri enti pubblici e privati e cura lo sviluppo e la diffusione costante di un'adeguata informazione, nonché di azioni di educazione e sensibilizzazione per la corretta gestione dei rifiuti e per il rispetto dell'ambiente.

L'Amministrazione Comunale comunica, almeno una volta all'anno, gli obiettivi della gestione dei rifiuti solidi urbani, i risultati della raccolta differenziata nonché gli aspetti economici dei servizi, attraverso il sito internet ufficiale del comune o altro strumento informativo quale volantino, brochure, manifesto.

TITOLO III : SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER AREE PUBBLICHE O SOGGETTE AD USO PUBBLICO

Art.21. Organizzazione del servizio di pulizia delle aree pubbliche

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dall'Amministrazione comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti.

I cittadini sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.

Il servizio viene effettuato dal personale del Comune o affidato a Ditta esterna dotata della necessaria attrezzatura e viene integrato dal servizio di spazzamento e pulizia manuale effettuato dal personale in servizio presso l'Amministrazione Comunale. E' compito del Comune garantire il decoro di tutte le aree destinate a giardini pubblici.

Art.22. Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti

Allo scopo di garantire la pulizia di vie e aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune cura l'installazione e la manutenzione di appositi cestini/contenitori.

Quest'ultimi devono essere svuotati da personale comunale o dalla ditta appaltatrice con la frequenza stabilita nel capitolato che regola i rapporti con la ditta affidataria del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti. Lo svuotamento deve includere la sostituzione dei sacchetti di cui devono essere necessariamente dotati. Qualora necessario, i cestini/contenitori devono essere lavati e disinfettati.

E' vietato conferire presso tali cestini/contenitori o all'interno di essi:

- i rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- i RAEE, anche se di piccole dimensioni.

Ove vi sia spazio sufficiente e vi sia una maggior propensione al conferimento di rifiuti potenzialmente riciclabili, devono essere progressivamente installati cestini dotati di comparti separati per il conferimento differenziato delle diverse frazioni di rifiuto. Nei luoghi utilizzati, anche spontaneamente, come punti di ritrovo dei cittadini devono essere installati cestini/contenitori possibilmente dotati di comparti per i mozziconi delle sigarette.

Art.23. Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici, le Associazioni o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a smaltire i rifiuti generati con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento utilizzando gli appositi contenitori o spazi messi a disposizione dal Comune.

Art.24. Mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e ad adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

E' fatto obbligo a tali soggetti di portare via con sè i rifiuti prodotti. Gli stessi non possono in nessun caso essere abbandonati in loco.

Art.25. Aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali: i caffè, gli alberghi, le trattorie, le pizzerie, i ristoranti e simili, hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento della pulizia dell'area pubblica circostante utilizzata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

Art.26. Aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere, oltre al deposito della cauzione una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni.

Sono tenuti ad utilizzare i contenitori e/o gli spazi messi a disposizione dal Comune per la raccolta dei rifiuti e ad adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

I predetti soggetti dovranno provvedere direttamente allo spazzamento delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

Art.27. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti dai rifiuti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari provvedendo alla rimozione dei rifiuti in essi depositati anche se abbandonati ad opera di terzi.

In caso di inosservanza di detto dovere, gli obbligati saranno assoggettati a sanzione amministrativa fermo restando l'obbligo di procedere alla pulizia prescritta.

Le aree scoperte private, recintate e non (qualunque sia l'uso o la destinazione), devono essere tenute pulite da rifiuti, a cura dei rispettivi conduttori o, in subordine, degli amministratori e dei proprietari, provvedendo alla rimozione dei rifiuti giacenti anche se abbandonati da terzi, qualora quest'ultimi non siano individuabili. Gli stessi soggetti devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie per scongiurare il rischio di conferimento o abbandono abusivo di rifiuti.

Durante il periodo primaverile/estivo le aree non edificate all'interno del centro abitato e lungo le vie di comunicazione devono essere tenute libere da erbacce, rovi e piante infestanti. Queste non devono in alcun caso interferire con il passaggio lungo la pubblica via, sia a carattere pedonale che carrabile.

Art.28. Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune rivalendosi per il costo del servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

E' fatto divieto ai titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi di riversare nell'area pubblica qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dai locali stessi.

Art.29. Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da opere stradali e simili.

Art.30. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla pulizia dell'area contaminata.

Art.31. Attività straordinaria relativa allo smaltimento dei rifiuti esterni e bonifica dei siti inquinati

Costituisce attività straordinaria relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni la rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di valli, sul territorio comunale nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusive di rifiuti.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerterà, ove possibile, direttamente o in collaborazione con il servizio di Polizia Locale ed eventualmente anche di altri soggetti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art.32. Espurgo dei pozzetti stradali

Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurare il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi tipo negli stessi, compresi i materiali di spazzamento dei marciapiedi e i rifiuti liquidi (acque reflue, oli, ecc.)

Art.33. Sgombero neve

L'Amministrazione provvede nei mesi invernali allo spargimento con mezzi e criteri adeguati, di materiale atto ad impedire il crearsi di situazioni pericolose (ghiaccio) lungo i tratti delle strade comunali interessati dal fenomeno, su indicazione dell'ufficio tecnico comunale, dando priorità a marciapiedi e tratti pedonali di maggiore fruizione (scuole, ospedale, municipio, chiese, cimiteri, uffici pubblici in genere). In caso di nevicata le strade comunali dovranno essere, per quanto possibile, tenute nelle migliori condizioni di percorribilità.

Art.34. Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata o forti precipitazioni

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via lo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio; l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art.35. Servizi di gestione dei rifiuti di provenienza cimiteriale

I rifiuti cimiteriali e quelli provenienti da altre attività cimiteriali sono disciplinati dal D.P.R. 15/7/2003 n. 254. L'ufficio Comunale competente, direttamente o tramite Ditte specializzate ed autorizzate, espletterà le funzioni di gestione dei rifiuti urbani di provenienza cimiteriale nel rispetto delle vigenti norme di legge.

I rifiuti di provenienza cimiteriale quali i fiori secchi, le corone, la carta, i ceri, i rifiuti provenienti da manutenzione del verde, sono classificati a tutti gli effetti come rifiuti urbani e come tali saranno raccolti ed avviati agli idonei cicli di recupero o smaltimento.

TITOLO IV : CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art.36. Divieti

Oltre alle disposizioni precedenti vengono impartite le seguenti disposizioni comportamentali:

E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

E' vietato conferire tramite la raccolta domiciliare i rifiuti non compresi negli elenchi di cui al Titolo II.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

E' vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area non autorizzata ed in particolare in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Art.37. Individuazione delle infrazioni – Sanzioni

Le violazioni a quanto prescritto dal presente regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, e dalla normativa regionale in materia di rifiuti, con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Descrizione della violazione	Sanzione in €
Non apposizione del bollo di non conformità nel caso di rifiuti manifestamente non conformi	da 25,00 a 200,00
rilascio di residui di rifiuti nelle strade per negligenza	da 25,00 a 200,00
i rifiuti differenziati dalle utenze vengono raccolti in modo indifferenziato.	da 25,00 a 200,00
automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione non assicurano il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie	da 100,00 a 700,00
L'esposizione dei rifiuti avviene in giorni diversi previsti dalla raccolta	da 25,00 a 200,00
Il ritiro dei contenitori utilizzati per il conferimento non è effettuato nella stessa giornata della raccolta.	da 25,00 a 200,00
I contenitori non sono in condizioni igieniche adeguate al fine di evitare l'insorgenza di cattivi odori e lo sviluppo di agenti patogeni.	da 25,00 a 200,00
Non raccolta delle deiezioni di cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree verdi	da 25,00 a 200,00
Non conformità nella differenziazione dei rifiuti (conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero conferire rifiuti non idoneamente separati)	da 25,00 a 200,00
Presenza nell'indifferenziato di rifiuti differenziabili per un peso superiore al 20%, in	da 25,00 a 200,00

aggiunta alla sanzione precedente	
Il conferimento dei rifiuti con contenitori non previsti dal presente regolamento	da 25,00 a 200,00
Mancata pulizia della neve per il tratto di pertinenza	da 25,00 a 200,00
il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.	da 40,00 a 300,00
introduzione nei tombini stradali di rifiuti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di spazzamento dei marciapiedi e i rifiuti liquidi (acque reflue, oli, ecc.)	da 40,00 a 300,00
differenziazione della raccolta di rifiuti in occasioni di feste, sagre, spettacoli itineranti, manifestazioni pubbliche, mercati con modalità non conformi a quanto prescritto (tipo contenitori e localizzazione degli spazi)	da 40,00 a 300,00
Conferimento di rifiuti urbani pericolosi e di apparecchiature elettriche (RAEE) con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento	da 40,00 a 300,00
L'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.	da 100,00 a 700,00
Mancata differenziazione della raccolta di rifiuti in occasioni di feste, sagre, spettacoli itineranti, manifestazioni pubbliche, mercati	da 100,00 a 700,00
Mancata pulizia dei terreni non edificati, delle aree pubbliche occupate da cantieri, delle aree concesse per manifestazioni pubbliche, delle aree esterne a pubblici esercizi e delle aree utilizzate per carico e scarico di merci e materiali; pulizia da ottemperare nei termini stabiliti dal provvedimento da parte del trasgressore, trascorso il quale può essere comminata un'ulteriore sanzione.	da 100,00 a 700,00
Abbandono di rifiuti	da 100,00 a 700,00
Ogni trasgressione alle norme contenute nel presente regolamento non espressamente indicata nelle casistiche precedenti	da 100,00 a 700,00

Nei casi di recidiva nel corso dell'anno gli importi minimi e massimi delle sanzioni sono raddoppiati.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24/11/1981 n.689 e s.m.i.

Art.38. Controlli, modalità e organi di accertamento

Rimangono valide le competenze degli organi di vigilanza competenti per legge, per le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative, alle norme del presente regolamento sono preposti gli Operatori di Polizia Locale e da Guardie Ecologiche o Volontari appositamente incaricati con atto del Sindaco.

TITOLO IV : NORME FINALI

Art.39. Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del servizio di Nettezza Urbana approvato con D.G.C. 52 del 04/12/1995 e smi.

Art.40. Pubblicità del presente Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma della legge 241/90, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale. Periodicamente e attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi.

Il Comune, di concerto con i gestori del servizio, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente Regolamento.

